

STATUTO

**MEDITERRANEO FRIENDS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAFFADALI AG VIA PORTA
AGRIGENTO 140

Numero REA: AG - 212040

Codice fiscale: 02867690840

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio N.673
Allegato "A"
Raccolta N.581

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Raffadali (AG), la Società cooperativa denominata "MEDITERRANEO FRIENDS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."□

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2065 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell' 8 novembre 1991-"Disciplina delle Cooperative Sociali" l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale finalizzate, con gestioni separate: 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 1991 n. 381; 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata

a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è, dunque, quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell' arti-

colo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una centrale cooperativistica, ai suoi organismi periferici provinciali e/o regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art.4 (Oggetto sociale)

a) Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

4.1) La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

4.2) La creazione di comunità alloggio per minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali);

4.3) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria **minorile** anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;

4.4) Istituire e/o gestire servizi rivolti ai minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali);

4.5) La prevenzione e **rieducazione** mediante ricovero di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria **minorile** anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;

4.6) La creazione, realizzazione e/o gestione di centri diurni d'assistenza, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea e centri d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;

4.7) l'assistenza alle **gestanti** ed alle ragazze - madri perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglia in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani **gestanti** ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;

4.8) la costituzione e la gestione di **equipe** di aiuto integrativo, socio **psicopedagogico** e specialistico per attività sia scolastiche che **parascolastiche** sia all'interno di scuole pubbliche o private che a do-

micilio che permettano di innalzare il livello culturale didattico dei ragazzi svantaggiati, portatori di handicap e extracomunitari;

4.9) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;

4.10) favorire la formazione professionale di immigrati e/o extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le capacità lavorative degli stessi;

4.11) L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

4.12) Realizzazione, gestione e conduzione di centri di accoglienza diurni e/o notturni, centri di prima e seconda accoglienza, centri di ascolto, sportelli informativi e di orientamento per immigrati e/o extracomunitari;

4.13) la mediazione interculturale per le popolazioni **immigrate**;

4.14) Esercitare l'attività di trasporto dei soggetti **normodotati** e/o disabili in genere

la realizzazione e/o la gestione di strutture **extraospedaliere**, residenze sanitarie assistenziali R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

b) La cooperativa può gestire e fornire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi presso le aziende sanitarie pubbliche, **convenzionate** e/o private tutti i servizi di:

4.15) Pulizia negli ambienti di **degenza** ospedaliera, **diurna** e domiciliare; pulizia sale operatorie;

4.16) Trasporto degli **infermi** in **barella** ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se **deambulanti** con difficoltà;

4.17) Distribuzione del vitto in collaborazione con il personale **infermieristico**;

4.18) Prelievo **referti**;

4.19) Collaborazione con il personale **infermieristico** nella pulizia del malato **allettato** e nelle manovre di posizionamento nel letto, praticando tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausiliari socio sanitari specializzati;

4.20) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;

4.21) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del **disadattamento** e della criminalità **minorile** mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;

4.22) la promozione di attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;

4.23) L'assistenza post - penitenziaria;

4.24) Servizio di segretariato sociale e **informagiovani**;

4.25) La realizzazione di servizi per la gestione del tempo libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio **minorile**;

4.26) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero

(teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.);

4.27) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale.

4.28) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;

4.29) la gestione del servizio sociale professionale;

4.30) La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

4.31) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi, adoperandosi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

4.32) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

4.33) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

4.34) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

4.35) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);

4.36) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento, di strutture sociali scolastiche e parascolastiche, e di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

4.37) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;

4.38) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato, nonché la gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

4.39) Istituire scuole aziendali, istituti normali o speciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le persone normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia a regime di convitto che di semiconvitto e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente riconosciute, nonché Centri o Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione professionale;

4.40) Istituire corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta formativo post-secondaria integrata con la scuola, l'università e il mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche

di livello medio-alto, inserite nei settori produttivi interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali;

4.41) Sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione e specializzazione nel campo: agricolo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e informatico, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, architettonico e monumentale, e dell'assistenza sociale, sanitaria e **riabilitativa**;

4.42) Istituire corsi di formazione per particolari specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e straniere;

4.43) Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti, Formatori, Docenti e personale amministrativo e tecnico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Università, delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere, Enti pubblici e privati impegnati in piani educativi, formativi e di recupero sociale, lavorativo, sanitario e **riabilitativo**;

4.44) Organizzare e gestire conferenze, seminari, Forum, **autofinanziati** e/o finanziati dagli Enti Locali, dagli Enti pubblici e dall'Unione Europea;

4.45) Promuovere, istituire e gestire anche in proprio, attività editoriali, di stampa, di pubblicità, di diffusione di testi di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali, new e resoconti di convegni, seminari e **simposi** attinenti agli scopi sociali, sia su carta stampata che su CD, File, Videocassette, **audiocassette** ed in Braille;

4.46) Istituire, promuovere e gestire attività di monitoraggio, informazione e comunicazione, che attengono agli obiettivi sociali, anche mediante la costituzione di biblioteche, banche dati, **mediateche**, **audioteche**, **videoteche**, **ausilioteche** accessibili anche a persone con handicap fisico e sensoriale;

4.47) Realizzare, anche di intesa con Enti internazionali, nazionali e regionali forme di orientamento e formazione professionale e stage di apprendimento e di tirocinio particolarmente qualificate per la persona **disabile**;

4.48) Sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico, tecnologico, sociale, **umanistico**, culturale, ambientale, su temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con la collaborazione di Enti pubblici e privati, **ONLUS**, Istituti, Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali;

4.49) Partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e nazionali coerenti con gli scopi sociali;

4.50) Collaborare e sostenere programmi e politiche sociali (transnazionali, nazionali e locali) nei settori: educativo, formativo, sanitario, socio assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo, funzionali all'inserimento e all'integrazione delle persone **normodotate**, con **disabilità** e svantaggiati.

4.51) Intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o in convenzione e/o integrati e/o coordinati, e/o consorzi, con altre erogate da Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche o private o non **profit**.

4.52) gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e **versino** in ogni caso in situazio-

ni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

c) La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. Potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

Potrà comunque svolgere attività diverse, in qualsiasi settore, ed in particolare nel settore turistico culturale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Per il raggiungimento di tale scopo la società cooperativa intende svolgere la propria attività imprenditoriale principalmente nel settore del recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nel settore turistico, agricolo e dei servizi in genere.

In particolare la cooperativa potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

Promozione di meeting, giornate di studio, congressi in collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca, musei ed associazioni;

Iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le scuole ed organizzazioni culturali e sociali;

Realizzazione e gestione di aree campeggio (area **camper**, area tende ed aree attrezzate) realizzazione e gestione di itinerari turistici, viaggi naturalistici, **letterari**, archeologici, gite scolastiche, gite per anziani ecc.);

Organizzazione di campi scuola;

Gestione di agenzie di servizi turistici per l'allestimento di visite guidate; attività di allestimento di mostre permanenti e non;

Allestimento di eventi congressuali e fieristici; allestimento di cerimonie private; allestimento e/o gestione di centri di informazione turistica;

Creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turista;

Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

Attività di formazione didattica;

Realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento del tempo libero e dello sport;

Valorizzazione dei centri storici a fini turistico-culturale;

Intraprendere attività turistiche collegate al godimento dei beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;

Curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico ed ambientale del territorio; monitoraggio ambientale, bonifica **alvei**, aree verdi, fiumi, laghi, boschi e simili; progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di impianti per la cattura, ricovero e custodia di animali **randagi**; curare e custodire il verde pubbli-

co, i giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico; organizzare e gestire percorsi di visita guidata o iniziative volte alla valorizzazione ed alla salvaguardia dei beni culturali o ambientali, archeologici;

Gestire e/o realizzare impianti sportivi, palestre, campi di calcio, calcetto, tennis, piscine, ecc. provvedendo altresì all'acquisto e/o noleggio delle relative strutture; curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e manutenzione di posteggi pubblici e/o privati, anche mediante convenzione con enti pubblici o privati; gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia di case di abitazione, uffici, edifici pubblici ecc.; servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo.

Servizi di manutenzione di strade, impianti idrici, elettrici, sia essi comunali che privati; ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da **rigattiere**, elettrodomestici, veicoli;

Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate normali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori su affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di bollette Enel, Telecom e simili;

La cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche differenziata, di materiali di recupero quali, a solo titolo esemplificativo: mobili ed arredi, indumenti, plastica ecc. secondo le disposizioni di legge in materia;

Operare nell'area del riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;

Raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;

Spazzamento di rifiuti urbani;

Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata anche con gestione di isole **ecologiche** comunali e consortili;

Produzione di **compost** derivato da rifiuti

Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;

Servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.

Servizi e gestione **autoambulanze**;

Creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;

Attività di realizzazione, mantenimento e cura del verde pubblico, ville comunali, parchi naturali ecc.

Organizzazione e consulenza per corsi di formazione professionale;

Elaborazione di carte tematiche;

Individuazione di itinerari tesi alla valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse locali;

Assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di personale qualificato per attività connesse.

d) Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la Cooperativa potrà infine:

assumere appalti a trattativa privata e partecipare a bandi di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, stipulare convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza socia-

le e sanitaria con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Locali etc.) e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi sociali;

stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consorzi, associazioni temporanee di impresa, società miste, promuovere, attuare e sostenere progetti finanziati dall'Unione Europea, dal Governo nazionale, dalla Regione, dagli Enti locali e comunque da tutti gli attori di sviluppo locale e del non **profit**;

promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di tutti gli operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche mediante la realizzazione di siti **web**, **opuscoli**, manuali, spot televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona accoglienza, finanziati con fondi propri o con contributi pubblici e privati, o raccolte solidali;

organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per particolari e significative iniziative sociali: raccolte di denaro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musicali, spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti alimentari e bevande, **oggettistica**, piante, magliette, libri, etc, a costi sociali e senza scopo di lucro.

e) Compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azione immobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile al raggiungimento dello scopo sociale; aderire a consorzi, associazioni o **costituirli** tra società con affinità di scopi; stipulare convenzioni con personale specializzato o professionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualificato per comprovati motivi di funzionalità della Società, ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessoria all'attività sociale.

La Cooperativa, pertanto, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge **31.01.92**, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori soci volontari soci speciali)

1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile

2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

4 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei lavoratori.

Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.□

5 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'articolo tre del presente statuto.

6 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

7- Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

8 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.□

9 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci.□Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in formazione od in inserimento, dovrà essere specificata tale qualifica. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della

cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. □ La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-

serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere. L'ammontare della quota dovrà comunque non essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bi-

lancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento: - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato , autonomo , o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

2. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei rego-

lamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

3. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;□

4. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;

5. che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

6. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;

7. che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

8. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;

9. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

10. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

11. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;

12. che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

13. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;□Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi□a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli a-

venti diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO

DEI SOCI LAVORATORI

Art. 16 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori inquadrati con rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi

ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;□
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1.dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da quote, ciascuna di valore nominale di 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge , detenute dai soci cooperatori;
- 2.dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;□
- 3.dalla riserva straordinaria;
- 4.da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.□Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.□Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime previgente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPs 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973 , n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.□Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve

motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3%, e comunque nelle percentuali di volta in volta previste dalla legge;
3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versata in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
6. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al punto 4. dell'art. 18.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui ai precedenti punti 1. e 2..

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la ripartizione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;□

6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;□

7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;□

8. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3 , comma 2 , della legge 3 aprile 2001, n. 142;

9. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 , un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;□

10. delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;□

11. le modificazioni dell'atto costitutivo.□Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza e lettera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi , se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.□

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 5, 6 e 11 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.□Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.□Ciascun socio ha un solo voto, qua-

lunque sia l'ammontare della quota posseduta.

La centrale cooperativistica, le sue Associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative provinciale e regionale cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.□

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.□

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.□L'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne predetermina il numero.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.□Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere rieletti.□

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.□Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.□

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.□

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.□La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.□

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei

presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.□
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.□

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.□Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, salve le deliberazioni riservate alla competenza dell'assemblea.□Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.□L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.□In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.□Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.□Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o

il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere

trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente regionale della centrale cooperativistica alla quale la cooperativa aderisce, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il presidente della centrale cooperativistica non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Gentile Giovanni - Librici Enrica - Veronica Casà - Andrea Scaglia
La presente copia, riprodotta su supporto informatico, è conforme al documento, formato in origine su supporto cartaceo, esistente presso questo Ufficio, e si spedisce, previa apposizione della firma elettronica qualificata, al Registro delle Imprese per i conseguenziali adempimenti.

Raffadali, 22 maggio 2017

F.to: Andrea Scaglia